



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 216/15/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE PER IL [OMISSIS] PER LA VIOLAZIONE  
DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261**

**(PROC. SANZ. N. 20/UV/DISP/2014)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 20 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*", come da ultimo modificato con il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" convertito con modifiche dalla legge 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO il "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, pubblicata sul sito dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in data 31 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (MISE - DGSCERP), del 11 aprile 2014, qui pervenuta con prot. 0019594 del 28 aprile 2014;

VISTI l'atto di contestazione n. 20/14/DISP del 10 novembre 2014 e le risultanze preistruttorie del 9 ottobre 2014 al medesimo allegato notificati alla ditta in epigrafe, mediante posta elettronica certificata in data 12 novembre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Il fatto e la contestazione**

Con la segnalazione richiamata tra gli atti presupposti, il MISE – DGSCERP ha comunicato alla competente Direzione dell’Autorità che l’operatore postale [omissis], titolare dell’autorizzazione generale n. 2034 del 2009, non ha adempiuto all’obbligo previsto dall’art. 15 del d.lgs. 261/99, di versare al MISE il contributo per le verifiche e i controlli - originariamente già posto in capo ai titolari di autorizzazione dal decreto ministeriale n. 75 del 4 febbraio 2000 -, per un totale di € 299,00 (duecentonovantanove/00) per l’anno 2013 per l’unica sede. Tale somma non include la maggiorazione prevista per il ritardato pagamento. La segnalazione *de qua* riferisce, infine, che l’invio di un ultimo sollecito di pagamento è stato effettuato in data 16 dicembre 2013.

In sede pre-istruttoria, la competente Direzione dell’Autorità ha proceduto con le doverose interlocuzioni con il MISE al fine di delineare la fattispecie di riferimento.

Ha, inoltre, acquisito, con riferimento nel loro insieme a tutte le fattispecie segnalate dal Ministero, elementi di conoscenza sul valore da attribuire ai dati risultanti dalle visure camerali. Sono stati svolti approfondimenti, e sono state acquisite informazioni anche di natura tecnica, sull’attendibilità, la completezza e la tempistica di aggiornamento dei predetti dati. Ciò ha riguardato, in particolare, le qualificazioni del soggetto iscritto nel registro come “inattivo”, in liquidazione”, “cancellato”, trattandosi di elementi di valutazione che potevano comunque incidere sulla qualificazione della fattispecie e che dovevano quindi essere accertati incontrovertibilmente al fine di riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell’infrazione.

Conclusa tale fase, ha avviato, con la contestazione n. 20/14/DISP, un procedimento sanzionatorio, nell’ambito del quale si è comunicato all’operatore postale in epigrafe la violazione dell’art. 15 del d.lgs. 261/99. per mancato pagamento del suddetto contributo annuale.

## **2. Deduzioni difensive**

L’operatore postale [omissis], ha inviato una memoria difensiva, pervenuta in data 6 febbraio 2015 (prot. n. 0019975), nella quale evidenzia, allegando i bilanci degli ultimi due esercizi ed il decreto di solidarietà rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la concessione del relativo contributo pubblico (per il periodo dal 26 novembre 2012 al 25 novembre 2013), motivi per i quali si è trovato nell’impossibilità di pagare il contributo per verifica e controlli per l’anno 2013 prima del 29 dicembre 2014, contemporaneamente al versamento del contributo per verifica e controlli per l’anno 2014 (peraltro non oggetto di segnalazione del MISE-DGSCERP) in forma di ravvedimento. L’operatore ha evidenziato anche i motivi per quali non è stato possibile versare nei termini i contributi stessi, individuandoli:

a) nella crisi economica che ha investito l'azienda, [omissis];

b) nella perdita di gestione nel [omissis]. Inoltre ha evidenziato che un'eventuale sanzione porterebbe ad un peggioramento economico dell'azienda, con il licenziamento di ulteriori dipendenti.

### **3. Risultanze istruttorie**

L'operatore postale [omissis] ha effettuato il pagamento del contributo previsto dal d.m. n. 75 del 2000 in ritardo rispetto ai tempi previsti per gli anni 2013 e 2014. Lo stato di crisi in cui è versato nel corso del 2013 (anno riguardante il mancato pagamento del contributo in contestazione) il [omissis], che ha anche contribuito con gli appositi fondi affinché tale stato di crisi venisse risolto. L'obbligo di versamento del contributo di cui al d.m. n. 75 del 2000 sarebbe dovuto avvenire nel periodo in cui il suddetto provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prevedeva la contribuzione pubblica per il mantenimento del livello occupazionale. Il contributo in questione è una somma non ingente € 299,00 (duecentonovantanove/00) e pertanto sarebbe potuta esser versata anche in condizioni di particolare crisi.

### **4. Valutazioni dell'Autorità**

Le risultanze istruttorie hanno evidenziato il mancato adempimento (pagamento del contributo per l'anno 2013), alla luce del quale la violazione contestata è da considerarsi sussistente alla data del 12 novembre 2014, data di notifica mediante posta elettronica certificata.

Nel merito, non si può escludere la responsabilità della Società, avendo effettuato il pagamento del contributo per l'anno 2013 soltanto dopo il ricevimento dell'atto di contestazione n. 20/14/DISP; anche se deve esser ricordato che per l'anno 2013 riceveva una contribuzione pubblica al fine del mantenimento del livello occupazionale, tuttavia il contributo da versare per l'anno 2013 non era gravoso, consistendo in € 299,00 (duecentonovantanove/00). L'equilibrio "precario" fra attivo e passivo dei bilanci inoltrati ed il ricorso al contributo di solidarietà, peraltro avallato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pertanto non inducono a ritenere sussistente l'oggettiva incapienza dell'operatore a far fronte agli obblighi contributivi di cui al d.m. n. 75 del 2000, nel mentre doveva garantire la retribuzione ai propri dipendenti.

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 21, comma 7, d.lgs. n. 261/1999;

CONSIDERATO che risultano decorsi i termini prescritti previsti per l'oblazione dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che la parte non ha inteso avvalersi di tale facoltà;

CONSIDERATO quanto segue ai fini dell'irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

#### **A. Gravità della violazione**

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'illecito realizzato riguarda un obbligo inerente al contenuto dell'autorizzazione generale che tuttavia non produce effetti negativi diretti sull'utenza né l'illecito realizzato può determinare effetti significativi sul mercato.

#### **B. Opera svolta dall'agente**

Si deve rilevare che l'operatore in epigrafe è intervenuto nel procedimento ed ha effettuato il pagamento contestato seppur dopo aver ricevuto l'atto di contestazione suddetto. Va tenuto conto che stante la visura camerale, l'operatore [omissis] è un consorzio con dimensioni ridotte e che vi operano pochi dipendenti. Inoltre si presume che il suddetto operatore non sia dotato di un'organizzazione interna di controllo idoneo a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente.

#### **C. Personalità dell'agente**

In precedenza, all'operatore in epigrafe non sono state irrogate sanzioni da questa Autorità.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente si deve considerare che l'operatore in epigrafe è un consorzio di piccole dimensioni.

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) per l'anno 2013 nel quale si è verificata la violazione, ritenendola sufficientemente afflittiva, in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### **ACCERTA**

che l'operatore postale [omissis], ha violato l'art. 15 d.lgs. 22 luglio 1999 n. 261, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 7, del medesimo decreto;

#### **ORDINA**

all'operatore postale [omissis], di pagare la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) quale sanzione amministrativa;

#### **INGIUNGE**

all'operatore postale [omissis], di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione

al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 216/15/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 216/15/CONS*”.

Ai sensi dell’art. 135 comma 1, lett. *b*), del *Codice del processo amministrativo*, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata nel sito *web* dell’Autorità.

Roma, 20 aprile 2015

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani